

COMUNE DI TREZZANO ROSA
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE O
SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO
PASSAGGIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 7.3.2012

INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	4
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
2	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	5
3	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	5
4	TARIFFE	5
5	SOGGETTI PASSIVI	6
6	OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE	6
7	CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	6
8	MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	7
9	AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO	7
10	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	7
11	APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI	8
12	OCCUPAZIONI TEMPORANEE	8
13	OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. CASI PARTICOLARI	9
14	MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	9
15	RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE	9
16	RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA	10
17	ESENZIONI	11
18	ESCLUSIONE DALLA TASSA	12
19	SANZIONI	12
20	VERSAMENTO DELLA TASSA	13
21	RIMBORSI	14
22	RUOLI COATTIVI	14

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE		15
23	DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE	16
24	DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	16
25	DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI	17
26	MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE	17
27	CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	18
28	OCCUPAZIONE D'URGENZA	18
29	RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	19
30	DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	19
31	REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	20
32	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	20
33	RIMOZIONE DEI MATERIALE RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	20
34	COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE	21
35	DISPOSIZIONI FINALI	21
36	ENTRATA IN VIGORE	21
ALLEGATO N.1		22

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, questo Comune appartiene alla classe 5[^] avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati annualmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, inferiore a 10.000 abitanti.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate le tariffe.

Art. 3 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche, allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 4 - Tariffe

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. La tassa è determinata in base ai valori minimi e massimi previsti dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
3. I suddetti valori costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 I e II categoria sono articolate nelle seguenti proporzioni:
 - a) I categoria: 100%
 - b) II categoria: 70%.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6 - Occupazione permanenti o temporanee

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 7 - Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che il relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono incluse nelle due categorie di cui all'art. 2 e nell'elenco di classificazione allegato.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base di misura di tariffa per le varie categoria ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 8 - Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con attorndamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 cm. Dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie sulla quale determinare il tributo.

Art. 9 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate a sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Art. 10 - Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per i distributori di carburanti è dovuta una tassa annua secondo l'apposita previsione tariffaria.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalla vigente tariffa, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

6. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 11 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Art. 12 - Occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornalieri di tariffe:

- fino a 12 ore: riduzione del 30%;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

- fino a 14 giorni: tariffa intera;
- oltre 14 giorni: riduzione del 20%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture od impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 13 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture od impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di essa effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di servizi pubblici, non già assoggettate ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di € 25,82, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 14 - Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 15 - Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

- per i primi 200 metri quadrati eccedenti, del 10%;
- per le superfici eccedenti i 1.200 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati, del 30%;
- per le superfici eccedenti i 1.500 metri quadrati, del 50%.

b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 40%.

c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la tariffa di occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30%.

Art. 16 - Riduzioni della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507:

a) comma 2/c: per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33%;

b) comma 3: per le di occupazione temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, le tariffe sono ridotte al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

c) comma 5: le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

d) comma 5, ed art. 42, comma 5: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte al 20%. inoltre per tali utenze le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;

e) comma 7: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta al 20%;

f) comma 8: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la

riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

g) comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in II categoria, mentre restano applicate le tariffe ordinarie se in I categoria.

Art. 17 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le occupazioni permanenti per passi carrabili e pedonali.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: sosta fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazione momentanea con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuati in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

Art. 18 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono escluse dalla tassa le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Art. 19 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507:

- per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65;
- per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si

applica la sanzione da euro 51,65 a euro 256,23.

- le sanzioni indicate nei punti precedenti sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

2. L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.

3. Sulle somme dovute per la tassa e per le relative sanzioni si applicano interessi nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, Legge 27/12/2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il tasso d'interesse di cui al presente comma è determinato dal Comune nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 20 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni permanenti il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. In caso di variazione nelle occupazioni permanenti che comportano un maggior esborso, il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo la variazione.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

6. Il versamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.

7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo da corrispondere non superi la quota di 1 euro.

Art. 21 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune, o, in caso di concessione, al concessionario, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 22 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 DPR 43 del 28.01.1988 in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente Capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche etc nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 507\1993 e seguenti modifiche.

**Articolo 23 - Disciplina per il rilascio della concessione e\o
autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e\o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione o autorizzazione non è concessa per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

**Articolo 24 - Domanda per il rilascio della concessione e\o
autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda tramite apposito modello del Comune(articolo 50 comma 1 e 2 del D.lgs 507\1993)

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti in materia. Il versamento della tassa dovuta deve essere allegato alla domanda e i relativi estremi trascritti nella domanda stessa.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici con relative misure atte ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 25 - Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 507\1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli a disposizione presso gli Uffici Comunali, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione.

3. In caso di variazioni la denuncia, (anche cumulativa, e in caso di variazioni in aumento il relativo versamento), avvenute nel corso dell'anno possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 26 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio itinerante su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Articolo 27 - Concessione e\o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e\o autorizzazione sono indicati: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e\o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla revoca della medesima (art. 50, comma 1 D.lgs 507\1993).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e\o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 24 del presente regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e\o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 28 - Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e\o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e\o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente Ufficio Comunale. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle

espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada.

Articolo 29 - Rinnovo della concessione e\o autorizzazione

1. Coloro i quali hanno ottenuto la concessione e\o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2 D.lgs 507\1993).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dagli articoli precedenti.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti il giorno della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione se dovuto.

4. In caso di richieste di rinnovo è possibile scomputare l'importo di tassa già pagata e non usufruita come occupazione.

Articolo 30 - Decadenza della concessione e\o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e\o autorizzazione:

a. le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

c. L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e\o autorizzazione;

d. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e\o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di occupazione permanente e nei 5 giorni

successivi nel caso di occupazione temporanea;

e. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di occupazione se dovuto;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 31 - Revoca della concessione e\o autorizzazione

1. La concessione e\o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1 D.lgs. 507\1993)

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 32 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e\o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici Comunali, l'atto di concessione e\o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e\o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 33 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni

abusive di aree e spazi pubblici il Comune previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese di rimozione e custodia.

Articolo 34 - Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.lgs. 507\1993, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.lgs. 507\1993 impone un contributo una tantum pari al massimo del 50% ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15\11\1993, numeri 507, e s.m.i.

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142\90 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO**

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE

CATEGORIA I

VIA DANTE
VIA AI CAMPI
VIA ROMA
VIA CARAVAGGIO
VIA MANTEGNA
PIAZZA S.GOTTARDO
PIAZZA XXV APRILE
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RODARI
VIA GARIBALDI

CATEGORIA II

TUTTE LE ALTRE
